



UNIONE DEI COLLI MARITTIMI Pisani
fra i Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima,
Guardistallo, Montescudaio e Riparbella
Provincia di Pisa



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE - U.O. SOCIALE

Visti:

- l'articolo 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6 Aprile 2009;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani n. 55 del 16 Giugno 2015;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Istruzione dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani n. 296 del 1° Luglio 2015;

rende noto

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **1° Luglio 2015** e fino al **3 Agosto 2015 (compreso) alle ore 12.00**, i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2015, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è necessario, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. E' consentita la partecipazione anche ai cittadini extracomunitari, a condizione che tali soggetti risultino in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno;
- 2) Residenza anagrafica in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani (Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella) alla data di presentazione della domanda, nonché nell'immobile oggetto del contratto di locazione; gli stranieri di cui al punto 1) devono altresì essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (articolo 11, comma 13. del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 Agosto 2008 n. 133), requisito da autocertificare elencando gli estremi del permesso di soggiorno ed in dettaglio le date dei periodi di residenza nel Comune o nei Comuni;
- 3) Sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) della Tabella "A" allegata alla Legge regionale 31 Marzo 2015 n. 41 e precisamente:
 - d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
 - e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
- 4) Essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

con contratto di locazione per abitazione principale, , corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ubicato in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione, o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al Conduttore, del regime della "cedolare secca". L'Unione dei Colli Marittimi Pisani si riserva di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Nel caso in cui il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge 392/78.

5) Essere in possesso di attestazione ISEE, redatta secondo la nuova disciplina di cui al DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 28.216,37 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro 16.000,00.

6) Presentare attestazione dalla quale risulti valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: valore ISE del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 pari ad Euro **13.062,14**

Fascia B: valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 (Euro **13.062,14**) e l'importo di Euro **28.216,37**. Valore ISEE non superiore ad Euro **16.000,00** (limite attuale per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica determinato con D.G.R. n. 630 del 29 Luglio 2013).

7) Presentare dichiarazione di essere consapevole che, nell'eventualità il dichiarante avesse percepito, per l'anno 2015, altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo, l'importo corrisposto verrà detratto dal contributo da erogare.

8) Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso della nuova attestazione ISEE 2015 o della ricevuta attestante la presentazione della DSU ISEE al CAAF, o della ricevuta dell'appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell'attestazione ISEE stessa.

I valori della nuova attestazione ISEE devono comunque essere dichiarati al competente Ufficio Sociale dell'Unione prima della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria.

E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione.

Art. 2 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013 al fine dell'ottenimento dell'attestazione ISEE.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Nella domanda di partecipazione al bando dovranno comunque essere indicati:

- Il numero delle persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare
- Il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare
- Il numero di minori presenti nel nucleo familiare
- Il numero dei figli a carico
- Il numero totale dei componenti il nucleo

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle Fasce di reddito A e B, di cui al comma 1. dell'art. 1 del Decreto del Ministero LL.PP. 7 Giugno 1999, sulla base dei seguenti criteri:

FASCIA A: Valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2015, pari ad Euro 13.062,14 con incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B: Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015 e l'importo di Euro 28.216,37. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad Euro 16.000,00 (limite attuale per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 630/2013).

I soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale viene richiesto il contributo, o comunque ritenuto incongruo, devono allegare alla domanda espressa certificazione, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali dell'Unione Colli Marittimi Pisani e/o dell'ASL, ovvero usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF) percepiti successivamente al 1° Gennaio 2015, oppure devono allegare autocertificazione circa la fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche derivante da aiuto economico di terzi, i quali sono tenuti a loro volta a dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare aiuto, tramite apposita autocertificazione.

In caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, e il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti.

Il valore ISE superiore a zero è ritenuto incongruo rispetto al canone quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20% ($IRPEF < canone + 20\%$).

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dal beneficio economico.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del Modulo di domanda in tutte le sue parti, pena rigetto della stessa. In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, l'Ufficio Sociale provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche. Nelle dichiarazioni sostitutive devono essere indicati gli estremi del contratto di locazione registrato e del pagamento dell'imposta annuale di registrazione e, per quanto concerne l'ISEE, oltre al valore dell'attestazione, dovrà essere dichiarato il numero di Protocollo INPS al fine dei successivi controlli d'ufficio sulla veridicità delle informazioni rese. Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dal D.P.R. n. 445/2000 anche tramite gli Uffici e gli organismi ispettivi del Ministero delle Finanze.

Art. 5 - Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, sono collocati in Graduatorie distinte secondo la Fascia A e la Fascia B di cui agli articoli 1 e 3 del presente bando ed ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009. Nell'ambito delle due fasce la Graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISEE. Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISEE, la Graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE. Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande:

- l'U.O. Sociale dell'Unione Colli Marittimi Pisani procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando; provvede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione delle graduatorie relative alla Fascia A e alla Fascia B.

Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente Bando.

b) Pubblicazione delle graduatorie:

- le Graduatorie Provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio "on-line" dell'Unione Colli Marittimi Pisani per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie all'Albo pretorio, gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le stesse indirizzate all'Area Istruzione - U.O. Sociale da presentare a mano o per posta con le modalità di cui al successivo articolo 11.

Esaminati gli eventuali ricorsi, l'Ufficio provvederà a redigere le Graduatorie Definitive. Le Graduatorie Definitive sono valide soltanto per l'anno 2015.

Art. 7 - Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **3 Agosto 2015 alle ore 12.00**.

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso di contratto di locazione cointestato a due distinti nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei due nuclei familiari può presentare domanda di accesso al contributo separatamente, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

Art. 8 - Entità del contributo

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2015, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei familiari con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei familiari con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati, successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, ai richiedenti collocati utilmente nelle Graduatorie definitive, secondo l'ordine di graduatoria e secondo i seguenti criteri di priorità e ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009:

- a- ai soggetti collocati nella Fascia A
- b- ai soggetti collocati nella Fascia B

La collocazione in Graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della regione Toscana ed alle disposizioni del presente Bando.

L'Unione, nel caso le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili che potranno essere inferiori al 100% del contributo teorico spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della Graduatoria definitiva.

Entro il termine del 15 Febbraio 2016, i beneficiari sono tenuti a presentare alla competente U.O. Sociale dell'Unione Colli Marittimi Pisani la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo: Gennaio / Dicembre 2015, ovvero:

- ricevute in regola con l'imposta di Bollo (D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni), o bonifici bancari e postali purché indichino la causale del versamento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti, senza che all'U.O. Sociale possa essere imputata alcuna responsabilità.

La mancata presentazione nei termini suddetti comporta la decadenza automatica del relativo beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione della documentazione si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalla documentazione prodotta risulterà pagato un canone formale superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalla documentazione prodotta risulterà pagato un canone di locazione in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario dell'immobile nell'anno 2015 e sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 20 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di eredi.

Tuttavia si specifica che, se alla data di presentazione della domanda siano presenti nel nucleo del de-cuis altri componenti, il contributo verrà liquidato a questi ultimi, anziché agli eredi, purché questi risultino in possesso di subentro nel contratto di locazione.

Art. 10 - Procedure esecutive di sfratto per morosità

Ai sensi del Decreto-Legge 13 Settembre 2004 n. 240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore ed allegate al Modulo di domanda al momento della presentazione della stessa, pena l'esclusione.

L'erogazione del contributo può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche da locatore.

Art. 11 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione Colli Marittimi Pisani, disponibili presso:

- la pagina web dell'Unione Colli Marittimi Pisani: www.unione.collimarittimipisani.pi.it
- Area Istruzione e Sociale: Responsabile Sig. FRANCO TORRI - Comune di Castellina Marittima
- U.O. Sociale : Sig. MASSIMO PISTACCHI - Comune di Riparbella
- Uffici URP dei Comuni dell'Unione Colli Marittimi Pisani

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della relativa documentazione, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione Colli Marittimi Pisani (Comune di Montescudaio)
- trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Protocollo dell'Unione Colli Marittimi Pisani - Via della Madonna 37 - 56040 Montescudaio (Pi)
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo:

unione.collimarittimipisani@postacert.toscana.it

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell'Uff. Postale accettante. L'Unione dei Colli Marittimi Pisani non è responsabile in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009 gli elenchi degli aventi diritto sono inviati, con le modalità e nei termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione Colli Marittimi Pisani procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Unione Colli Marittimi Pisani agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art.13 - Trattamento dei dati personali e sensibili

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l'Unione Colli Marittimi Pisani garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Colli Marittimi Pisani.

Art. 14 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 e successive modifiche e integrazioni, alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni, al Decreto del Ministero dei LL.PP. 7 Giugno 1999, al DPCM n. 159/2013 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 6 Aprile 2009.

Montescudaio, lì 1° Luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE
U.O. SOCIALE
(Franco Torri)